

Sì al licenziamento per profitto

IO italiaoggi.it/news/si-al-licenziamento-per-profitto-201612291508532036

Luca Failla

Il licenziamento per profitto. È questa la nuova e rivoluzionaria fattispecie di licenziamento riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento da una recente sentenza della Corte di cassazione (sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016). Si tratta di un ampliamento di campo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che potrà ricorrere, adesso, non solo nei casi «straordinari» come le situazioni economiche sfavorevoli, ma anche in quelli «ordinari» in cui l'azienda decide di sopprimere una funzione per aumentare la redditività e quindi, in ultima istanza, il profitto.



Con la sentenza in esame i giudici di legittimità compiono una vera e propria rivoluzione copernicana affermando per la prima volta e chiaramente che un licenziamento non sarà più giustificato solo se necessario a fronte di una crisi economica o una perdita di bilancio o un calo di fatturato che metta a dura prova se non addirittura a rischio l'andamento dell'azienda. Il licenziamento di un dipendente, secondo i giudici della Corte di cassazione, potrà essere giustificato anche solo in vista della migliore e più efficiente organizzazione produttiva dell'impresa o dalla ricerca della maggiore redditività della stessa: alias maggior profitto. In altri termini, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per essere legittimo d'ora in avanti non dovrà più essere considerato la extrema ratio ma uno dei possibili sbocchi dell'autonomia organizzativa e decisionale dell'imprenditore sottratta al vaglio del giudice del lavoro (a cui spetterà unicamente di verificare in concreto l'esistenza della ragione dedotta dall'azienda e il nesso di causalità tra la ragione dedotta e il licenziamento di quel particolare dipendente).

Per la prima volta i giudici di legittimità, a cui i giudici di merito d'ora in avanti dovranno «adeguarsi» in forza del principio di nomofilachia della Corte di cassazione, affermano con chiarezza un principio dirompente per l'ordinamento italiano, da sempre volto al favor laboratoris: e cioè che l'imprenditore ha la facoltà e libertà di organizzare al meglio la propria organizzazione produttiva in forza dell'art. 41 della Costituzione e così anche di decidere di privarsi di uno o più dipendenti se questa scelta per lui è più favorevole nell'ottica della ricerca del profitto e della redditività della propria impresa. Con la sentenza in esame, peraltro molto approfondita anche con richiami importanti al diritto comunitario, viene a cadere un tabù che aveva resistito anni nel nostro ordinamento,

ossia che la ricerca del profitto o della migliore redditività dell'impresa non potesse travalicare ovvero travolgere il posto di lavoro dei dipendenti, da tutelarsi sempre e a ogni costo di fronte alla ricerca «spasmodica» del profitto da parte delle aziende.

Non erano mancate infatti negli anni passati sentenze precedenti della stessa Corte di cassazione che avevano ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore, reintegrandolo, quando motivato dalla riduzione dei costi in funzione della migliore efficienza dell'organizzazione aziendale. D'ora in avanti non sarà più così e le aziende in forza del principio di libertà imprenditoriale sancita dall'art. 41 della Costituzione ben potranno rimodulare la propria organizzazione produttiva, cancellando quelle posizioni che riterranno obsolete o non più utili in vista del miglior rendimento dell'attività produttiva, anche alla luce della sempre più crescente informatizzazione e sviluppo tecnologico. Una vera e propria rivoluzione per il sistema del lavoro italiano.